

ARTICOLI

MACHIAVELLI

Non è stata dedicata soverchia attenzione alla ricorrenza del 500° anniversario del “Principe”. A dispetto del fatto che – a quanto sembra – sia l’opera italiana più tradotta al mondo e che da quando fu scritta, nessuno, che si sia occupato di politica (filosofia, scienza della politica, storia), abbia potuto fare a meno di confrontarvisi, si assiste a un anniversario celebrato con poca pompa e qualche nascosto imbarazzo.

Scrive Di Lello che “non si tratta di un dettaglio, ma di un sintomo (certo uno dei tantissimi, pur sempre un sintomo) di caduta culturale ed ideale”¹.

Che il pensiero di Machiavelli dia fastidio, e lo dia all’*establishment* culturale e politico italiano, in particolare di sinistra, è evidente. Tutta la melassa delle buone intenzioni e dei buoni sentimenti, sintetizzata nel “buonismo” è proprio l’antitesi delle concezioni di Machiavelli. A servirsi di quelle di un suo epigono moderno, come Pareto, l’unica cosa che certe zuccherose e commoventi prediche attestano è lo stato di decadenza delle *élites* che le tengono e del popolo che le sta ad ascoltare. Il Segretario fiorentino ha, nei confronti di quelle, la funzione attribuitagli da Foscolo, in sintesi: mostrare che il re è

¹Area, maggio 2013

nudo. Dietro buoni propositi e discorsi edificanti c'è la ricerca e soprattutto la conservazione di un potere, ormai senescente e anche (e soprattutto) perciò *buonista*. Realismo politico significa demistificare il nucleo essenziale dell'apparato egemonico costruito dal secondo dopoguerra in poi e specialmente negli ultimi vent'anni. Il pensiero di Machiavelli è infatti quanto di più politicamente *scorretto* si possa immaginare. A cominciare dal nucleo: "perché ogni uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene ruini intra tanti che non sono buoni"; da qui, dalla concezione "problematica" della natura umana, l'esigenza del realismo in politica e la ricerca della "verità effettuale della cosa" (cioè dell'approccio concreto). Le conseguenze del quale non si riflettono solo sulla politica (prassi e teoria) ma anche sul pensiero giuridico-istituzionale. Come esiste una condotta ispirata al Segretario fiorentino, c'è una concezione dello Stato e della costituzione fondata sui medesimi presupposti: pessimismo antropologico (almeno *relativo*), realismo politico, ricerca della "verità effettuale delle cose"². E del pari, Machiavelli si occupa più volte - anche se spesso implicitamente - del rapporto tra *politico* e diritto.

² A chiarimento del carattere "problematico" e "pessimistico *relativo*" della natura umana, l'uso di queste espressioni è finalizzato a distinguere le concezioni pessimistiche spesso identificate in due pensatori come S. Agostino e S. Tommaso. Più pessimista il primo, meno il secondo, come noto (e dibattuto). L'ascrizione di Machiavelli al pessimismo antropologico "relativo" (o moderato o "tomista") è, a mio avviso, determinata sia dal richiamo costante (e *pieno*) al libero arbitrio, (alla virtù che contiene la fortuna) e alla necessaria prudenza che ne consegue che alla non adesione all'autoritarismo conseguente logicamente dal pessimismo agostiniano; così ben testimoniato da Lutero e da Calvino (ma anche da Bossuet) con la dottrina cioè del "diritto divino soprannaturale", per cui al cristiano non è consentito opporsi (resistere) all'autorità costituita.

2.0 Contrariamente a quanto ritenuto da molti nostri contemporanei, nel segretario fiorentino la politica è decisiva e il diritto segue; il rapporto è acutamente inquadrato da Machiavelli nel primato della politica (e del *politico*).

Nel XVIII capitolo del principe scrive “sono dua generazione di combattere: *l'uno con le leggi, l'altro, con la forza*: quel primo è proprio dello uomo, quel secondo delle bestie”. Tale espressione è stata in genere connessa allo specifico argomento lì trattato (*quomodofides a principibussitervanda*), in particolare sul rapporto tra astuzia (*golpe*) e forza (*lione*). Tuttavia l'espressione può essere interpretata anche in un altro senso; che è quello chiarito da Machiavelli subito dopo: che il Principe, soprattutto il Principe nuovo è “*spesso necessitato, per mantenere lo Stato, operare contro alla fede, contro alla carità, contro alle comunità, contro alla religione*”. Enumera cose che per un uomo del suo, e anche del nostro tempo, sono più care e sacre del diritto, onde si può immaginare se il Principe non possa anzi *debba* operare contro questo. Anche se nel pensiero nostro contemporaneo è il diritto a non poter essere *mai* violato (con le conseguenze più bizzarre e, peggio ancora, dannose). Perché, prosegue Machiavelli “*nelle azioni di tutti li uomini, e massime de' principi, dove non è iudizio da reclamare, si guarda al fine*. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e' mezzi saranno sempre iudicati onorevoli, e da ciascuno laudati”. In diverse parole qui come in altri passi del *Principe* e dei *Discorsi*, Machiavelli (fonda e) rivendica *l'autonomia* del politico, che non deriva da altra “essenza”, come scrive Freund. Non c'è giudice del principe, e l'unico criterio di giudizio è se ha attinto il fine di

conservare lo Stato: il che significa non solo il (di esso) potere, ma anche l'esistenza (e la "buona" esistenza) dei sudditi³.

Il rapporto tra *politico* e diritto (legge, ordine, organizzazione istituzionale) è confermato dal XXXIV capitolo del I° libro dei *Discorsi*, dove Machiavelli tesse l'elogio della dittatura romana: nei frangenti eccezionali, il dittatore conserva lo Stato infrangendo il diritto e gli ordini (cioè l'ordinamento costituzionale – o, meglio, parte di esso) "perché senza uno simile ordine le cittadi con difficoltà usciranno degli accidenti straordinari. Perché gli ordini consueti nelle repubbliche hanno il *moto tardo* non potendo alcuno consiglio né alcuno magistrato per se stesso operare ogni cosa, ma avendo in molte cose bisogno l'uno dell'altro ... E perciò le repubbliche debbano intra loro ordini avere uno simile modo" e subito dopo "Perché quando in una repubblica manca uno simile modo, è *necessario o servando gli ordini rovinare, o per non rovinare rompergli*" E' l'ordinamento stesso che deve prevedere organi straordinari, dotati anche della facoltà di sospendere, derogare, modificare il diritto vigente: "Talchè mai fia perfetta una repubblica se con le leggi sue non ha provisto a tutto, e ad ogni accidente posto il rimedio e dato il modo a governarlo".

La Costituzione italiana è *bellissima* (come dice un noto attore) e quel che è peggio, è considerata così perfetta da non poter essere cambiata, onde è chiaro che il pensiero di Machiavelli è in contrasto con tali affermazioni, perché la stessa non prevede né

³ Si può desumere anche un altro senso di quella frase, che considera legge, forza e modi di combattere: che ambedue sono finalizzati a creare l'ordine, a creare, mantenere, aumentare il potere (comando/obbedienza) ma il tutto esula dai limiti di questo scritto.

competenza né misure per lo stato d'eccezione ed è quindi, date le affermazioni del Segretario fiorentino, imperfetta, e da cambiare (di corsa).

Più in generale nella concezione di un certo costituzionalismo contemporaneo (e più in generale di teoria generale del diritto) s'inverte il rapporto tra diritto e politica. In Machiavelli la politica è autonoma, mentre il diritto è *eteronomo*, perché al di esso fondamento v'è la decisione politica. E' il sovrano che decide se conservare, modificare, sospendere il diritto. E' il *pouvoir*, a servirsi dei concetti (e dei termini) di Hauriou, a garantire l'*ordre* (anche) attraverso il *droit*. L'altro "punto" di *eteronomia* del diritto, ovvero rispetto alla morale, è talvolta anch'esso completamente omesso, talvolta travisato (o depotenziato).

Tanto per farne un esempio (tra tanti) particolarmente rilevante della lontananza tra il pensiero di Machiavelli e quello di taluni nostri contemporanei: anche chi ammette un certo "tasso" di morale nel diritto v'include quasi esclusivamente ciò che rileva per lo stato sociale contemporaneo, ovvero in particolare, la distribuzione del reddito a favore delle classi e dei cittadini più disagiati.

Non capita invece di leggere della connessione esistente tra diritti e doveri nelle costituzioni e negli Stati, anche contemporanei, né tra alcuni specifici doveri. Per essere chiari: il diritto di esercitare funzioni pubbliche (art. 51 Cost. italiana vigente) cioè di partecipare a decidere il destino della comunità è strettamente correlato e quello di pagare le imposte (art. 53), ma ancor più a quello di difendere la Patria (art. 52). Anche per un lettore distratto di Machiavelli, è chiara l'importanza che

questi da all' "arme proprie" (v. per il solo Principe, i capp. XII-XIV)⁴. Ammoniva che "chi dice impero, regno, principato, repubblica, chi dice *uomini che comandano*, cominciandosi dal primo grado e discendendo infine al padrone d'un brigantino, dice giustizia e armi"⁵; senza queste è impossibile preservare la libertà, e ovviamente, l'esistenza politica. Per cui il rapporto tra morale (meglio *sittlichkeit* nel senso di Hegel) e diritto è essenzialmente (anche se non esclusivamente) quello segnato dall'adempimento dei doveri legati alle funzioni pubbliche esercitate o rivestite. Anche la concezione machiavelliana della virtù si muove nello stesso solco: al Principe è necessaria virtù per sapere fronteggiare gli eventi, come per poterne approfittare.

Quindi di "morale" si può parlare prendendo atto che si tratta di una morale che ha poco a che fare con quella che per ciò s'intende; il contributo di quest'ultima al diritto c'è, ma accanto a quello dell' "altra" morale (quella, per così dire, "pubblica" e non "privata").

3.0 Scrive Machiavelli nel Proemio dei *Discorsi* che, contrariamente a quanto accade per il diritto (le "leggi civili"), per la medicina, per le arti "nell'ordinare le repubbliche, nel mantenere li stati, nel governare e' regni, nello ordinare la milizia ed amministrare la guerra, nel iudicare e' sudditi, nello accrescere l'imperio, *non si trova principe nè repubblica che agli esempi degli antiqui ricorra*"; e continua scrivendo che, a suo

⁴ Ma ne tratta anche nel *Principe* in altri capitoli, nonché in tante opere anche "occasionalì", come i discorsi per l'ordinamento della milizia fiorentina.

⁵ V. *Discorso dell'ordinare lo Stato di Firenze alle armi*.

giudizio ciò dipende dalla mancanza di comprensione (“non avere vera cognizione delle storie per non trarne leggendole quel senso ... che le hanno in se”). E si meraviglia perché “infiniti che le leggono, pigliono piacere di udire quella varietà degli accidenti che in esse si contengono, senza pensare altrimenti di imitarle, iudicando la imitazione non solo difficile ma impossibile; come se *il cielo, il sole, li elementi, li uomini, fussino variati di moto, di ordine e di potenza da quello che gli erano antiquamente*”. In altri termini Machiavelli sostiene che, essendo la natura umana sempre la stessa, e di conseguenza, si direbbe oggi, le *regolarità* del politico, i problemi da risolvere sono sempre i medesimi e quindi assai simili i rimedi. “Come dimostrano tutti coloro che ragionano del vivere civile, e come ne è piena di esempi ogni istoria, è necessario *a chi dispone una repubblica ed ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini rei*, e che li abbiano sempre a usare la malignità dello animo loro qualunque volta ne abbiano libera occasione”.⁶ Per cui, chi ordinasse uno Stato presupponendo i cittadini tutti virtuosi, i popoli (e i governi) vicini tutti benevoli, realizzerebbe un pessimo prodotto (peraltro di durata breve).

Ma cos'è oggi quella “immaginazione della cosa” che il Segretario fiorentino addita come la via maestra per ordinare male gli Stati?

L'immaginazione è feconda d'illusioni, e delle più varie; proviamo a ricordarne alcune, le principali.

La prima è quella, direttamente opposta alla concezione delle “regolarità” sopra ricordate (e che Aron chiamava “principio di

⁶*Discorsi I, III* (i corsivi sono nostri).

perennità”) e cioè che si può trovare la formula per cambiare la natura umana o quanto meno correggerla ed eliminare o ridurre l’incidenza di alcune “regolarità”. Ne abbiamo avuto un esempio nel secolo scorso col comunismo, il cui nucleo consisteva nel credere che mutando i rapporti di produzione sarebbe mutata anche la natura umana. Un tipo di sostituzione del *politico* con l’economico. Abbiamo visto com’è finito. Ma l’aspirazione a sostituire la politica (e il *politico*) con altro, che s’intravede già in un noto passo biblico del deutero - Isaia, continua – anche se meno *rumorosamente*, in altre forme, provando con altri tipi di attività umane. Soprattutto col diritto: sono già manifeste aspirazioni di ciò nel testo (ma soprattutto nelle carenze del testo) costituzionale (ad esempio la mancata previsione e disciplina dello stato d’eccezione); ma che comunque sono poca cosa rispetto a quanto circola a livello di opinione pubblica, e in non poche concezioni degli “addetti ai lavori”. Ad esempio tra gli *idolatribus* il più frequentato è quello che fare politica equivale a legiferare; e che i problemi si risolvono con le leggi. Dimenticando che buona parte dell’attività dello Stato è politica “pura” non riconducibile a norme (e ancor più a un *contenuto normativo applicabile*). E’ una legge (in senso formale) una dichiarazione di guerra? o l’approvazione di un trattato? O l’applicazione del diritto, che è distinta dalla legiferazione, ma che incide in modo decisivo sul diritto effettivamente osservato?

Una tale aspirazione ha portato, inversamente, a promulgare delle leggi essenzialmente per il loro carattere (e il relativo benefico ritorno) propagandistico; ben sapendo che sarebbero state poco o punto applicate. Anche la dottrina costituzionalista ha risentito di tale illusione che Freund chiama dell’ “imperialismo giuridico”: discute quasi sempre di “norme” e di

“principi” (con variazioni sui *valori*) e assai poco di “organizzazione”, di “poteri” e di “principi (*di forma politica*)”; sembra peraltro si sia dimenticato che, nella costituzione la cosa più importante è chi la possa abolire, abrogare, sospendere. Cioè il potere costituente. Poco frequentata è anche la sovranità da quando (nella Germania di Weimar) ha cominciato a diffondersi l’idea della costituzione senza Sovrano (che a Machiavelli sarebbe sembrata una *boutade*).

L’altra *fallacia* ricorrente è quella della Costituzione *per sempre*, come le tavole mosaiche (scriveva Miglio con ironia). Nel duplice senso della *perennità* e dell’*immodificabilità*. Che è proprio l’inverso della storicità degli ordinamenti (e delle costituzioni) e della necessità di *conformarsi* alle situazioni concrete. E che oltre che col pensiero di Machiavelli è proprio all’opposto del dato storico. Machiavelli lo ripete spesso, non solo nel passo (sopra citato) dei *Discorsi* sulla dittatura romana; ed è poi conseguenza logica del principio di corruzione – e dei “cicli politici” – di ogni regime⁷. La corruzione fa sì che “se un ordinatore di repubblica ordina in una città uno di quelli tre stati, ve lo ordina per poco tempo, perché nessuno rimedio può farvi a fare che non sdruciolì nel suo contrario”. Per cui dalla monarchia si passa all’aristocrazia e poi alla democrazia: ogni passaggio è preceduto dalla conversione dello Stato nella forma degenerare (da monarchia a tirannide e così via)⁸. “E questo è il cerchio nel quale girando tutte le repubbliche si sono governate e si governano: ma rade volte ritornano ne’ governi medesimi,

⁷ v. R. Aron, trad. it. in *Machiavellie le tyrannie moderne*, Roma 1998, p. 104.

⁸ v. *Discorsi*, 1, II.

perché quasi nessuna repubblica può essere di tanta vita che possa passare molte volte per queste mutazioni e rimanere in piede”: perché per lo più viene assoggettata.

Tutte tali forme di governo sono di *breve* durata: “sarebbe atta una repubblica a rigirarsi infinito tempo in questi governi. Dico adunque che tutti i detti modi sono pestiferi, per la *brevità della vita che è ne’ tre buoni e per la malignità che è ne’ tre rei*”. A Roma il tutto fu risolto “sendo in una medesima città il Principato, gli Ottimati e il governo Popolare”. D’altra parte, scrive Machiavelli, “*sendo tutte le cose degli uomini in moto, e non potendo stare salde, conviene che le salghino o che le scendino, e a molte cose che la ragione non t’induce, t’induce la necessità*; talmente che avendo ordinata una repubblica atta a mantenersi non ampliando, e la necessità la conducesse ad ampliare, si verrebbe a tor via i fondamenti suoi ed a farla rovinare più tosto”. È la (necessità dell’) esistenza politica (cioè le situazioni concrete) a determinare l’ordinamento costituzionale e non viceversa.

Quindi l’aspirazione – pretesa a costruire un “ordine” valido per sempre è contraria alla concezione di Machiavelli. Il segretario fiorentino, contrariamente a quanto spesso oggi opinato, dava della Costituzione un giudizio storico-oggettivo, mentre oggi giorno prevale uno ideologico-soggettivo. Ossia, secondo il pensatore fiorentino, una costituzione è valida quando consente la durevole conservazione e l’accrescimento dello Stato, e non se è conforme a impostazioni ideologiche e conseguenti norme e/o principi (ancor più se è “bella” o, più spesso, “buona”). La costituzione romana, il “compromesso” costituzionale dei tre principi (monarchico, aristocratico e democratico) è ammirato dal fiorentino perché ha consentito a Roma di espandersi e

dominare il mondo mediterraneo per diversi secoli, e ancor più se si considera la successiva costituzione imperiale. Valori, principi, norme-manifesto, disposizioni programmatiche e altro sono estranei al pensiero di Machiavelli (o secondari); d'altra parte non si capisce a che titolo un ordinamento costituzionale costruito con tante buone intenzioni ma durato qualche decennio e magari finito in catastrofe, possa essere apprezzato perché "bello".

Altro carattere decisivo della costituzione (dell'ordinamento) secondo Machiavelli è che occorre ordinare la comunità, di guisa da coinvolgere e così "integrare", in particolare nelle repubbliche, quanti più cittadini possibile. Parimenti l'elogio che fa dei tribuni della plebe è perché gli stessi costituiscono una magistratura di mediazione (e quindi d'*integrazione*) tra patriziato e plebe⁹.

Nel "Discorso sopra il riformare lo Stato di Firenze a istanza di Papa Leone" delinea una nuova costituzione per Firenze, che assicuri il potere al Papa Medici. Riteneva che "La cagione perché Firenze ha sempre variato spesso nei suoi governi è stata perché in quella *non è stato mai né repubblica né principato che abbi avute le debite qualità sue*; perché non si può chiamar quel principato stabile, dove le cose si fanno secondo che vuole uno e si deliberano con il consenso di molti: né si può credere quella repubblica esser per durare, dove non si satisfà a quelli umori a' quali non si satisfacendo le repubbliche rovinano" e delinea un nuovo assetto costituzionale che, conservando l'essenza del potere a casa Medici, distribuisse poteri, cariche e competenze

⁹ v. *Discorsi* 1, III.

dando un ruolo nel governo della città “a tre diverse qualità di uomini che sono in tutte le città; cioè i primi, i mezzani e gli ultimi”; ordinandoli in tre collegi, con differenti poteri e competenze perché “senza soddisfare all’universale, non si fece mai alcuna repubblica stabile”, il tutto mantenendo ai Medici “tanta autorità... quanto ha tutto il popolo di Firenze”.

Distribuendo potere e competenze, il Segretario fiorentino delinea un modello costituzionale fondato *sull’integrazione di forze reali*, rendendone partecipi gli uomini più in vista delle relative “classi” sociali. Machiavelli integra col (e nel) potere e non (o preferibilmente che) con le norme.

Il che fa del Segretario fiorentino anche uno dei “precursori” del concetto di costituzione materiale¹⁰; ma è parimenti vero che Machiavelli comprenda lo Stato come realtà vitale e la costituzione “come un ordine vitale, che cerca di realizzare

¹⁰ Il quale, come noto si deve – nell’epoca moderna – a Lassalle “Gli effettivi rapporti di potere che sussistono in ogni società sono quella forza effettivamente in vigore che determina tutte le leggi e le istituzioni giuridiche di questa società, cosicché queste ultime essenzialmente non *possono essere diverse da come sono*” v. trad. it. di C. Forte in *Behemoth* n. 20 p. 6 (da qui l’esigenza di coordinare, organizzare detti rapporti) e a Costantino Mortati che ne coniò il termine “Rimanendo nell’ordine di idee per ultimo esposte di una raffigurazione della costituzione che colleghi strettamente in sé la società e lo stato, è da ribadire quanto si è detto sull’esigenza che la prima sia intesa come entità già in sé dotata di una propria struttura, in quanto ordinata secondo un particolare assetto in cui confluiscono, accanto ad un sistema di rapporti economici, fattori vari di rafforzamento, di indole culturale, religioso ecc., che trova espressione in una particolare visione politica, cioè in un certo modo d’intendere e di avvertire il bene comune e risulti sostenuta da un insieme di forze collettive che siano portatrici della visione stessa e riescano a farla prevalere dando vita a rapporti di sopra e sotto-ordinazione, cioè ad un vero assetto fondamentale” v. *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1975 Vol. I° p. 30.

un'immagine determinata di una realtà e di una totalità di vita politiche"¹¹. A servirsi della terminologia e dei concetti di Smend la concezione di Machiavelli è, come quella del giurista tedesco, basata sullo Stato come unione di volontà e questa si realizza attraverso l'integrazione "Lo Stato esiste solo perché e in quanto si integra continuamente, si costruisce nei e a partire dai singoli – e in questo processo continuo consiste la sua essenza di realtà sociale spirituale"¹² e come scrive Smend "L'effetto di integrazione esercitato dagli organi può derivare dalla loro esistenza, dal loro processo di formazione e dal loro funzionamento" e prosegue "L'effetto di integrazione degli organi deriva dalla loro esistenza – cioè in prima istanza dall'esistenza di organi politici in senso stretto"¹³.

Peraltro diversamente da molti costituzionalisti contemporanei i quali pensano che la costituzione sia il testo scritto e solo quello, il pensiero di Machiavelli presuppone quello che sarà secoli dopo enunciato *apertis verbis* da De Maistre, che nella costituzione "ciò che è più fondamentale ed essenzialmente costituzionale non potrebbe (*ne saurait*) esserci scritto"¹⁴. In particolare il precetto fondamentale *salus rei publicae suprema lex* (con la conseguente necessità e legittimazione delle "rotture" della legalità anche costituzionale) non è scritto in nessuna delle costituzioni: ciò non toglie che, almeno finché una

¹¹ v. Rudolf Smend ora in *Costituzione e diritto costituzionale* (raccolta di scritti) trad. it. Milano 1988, p. 287.

¹² *Op. cit.*, p. 76.

¹³ *Op. cit.*, p. 162.

¹⁴ *Des Constitutions politiques*, I.

sintesi politica voglia esistere, lo si debba osservare. Santi Romano perciò riteneva la necessità fonte di diritto, *superiore alla legge*¹⁵: anche in questo si manifesta la “discendenza” da Machiavelli, che proprio dalla necessità, legittima “rotture” e deroghe al diritto, alla costituzione, alla religione. A proposito della quale, è noto, oltre alla concezione di questa come strumento della politica, ma soprattutto come la consideri il fondamento della città ben ordinata: “dove manca il timore di Dio, conviene o che quel regno rovini o che sia sostenuto dal timore d’uno principe che sopperisca ai di ferri della religione nel disinteresse rispetto al rapporto tra religione (teologia) e politica, è emerso anche qualche curioso tentativo che vorrebbe fondarne un surrogato prescindendo da “sacro” e da “Dio”, e sostituendoli con un misto di morale *privata* e imperativi categorici. Una concezione strabica verso il privato e, proprio perciò inadatta a fondare (e mantenere) una società pubblica¹⁶.

¹⁵ V. “Talvolta le leggi scritte accordano, in casi di necessità, al potere esecutivo la facoltà di emanare decreti o ordinanze ... Ma anche quando tali *leggi scritte mancano*, o sono inadeguate alla situazione che si è formata, e *persino quando espressamente vietano che si faccia uso di poteri eccezionali e straordinari questi potranno essere assunti ed esercitati in forza della necessità*. Come la consuetudine, anzi a maggior ragione, data la sua maggiore energia *la necessità è fonte autonoma del diritto, superiore alla legge*. Essa può implicare la materiale e assoluta impossibilità di applicare, in certe condizioni, le leggi vigenti e, in questo senso, può dirsi che «*necessitas non habet legem*». Può anche implicare l’imprescindibile esigenza di agire secondo nuove norme da essa determinate e, in questo senso, come dice un altro comune aforisma, la necessità fa legge. In ogni caso, «*salus rei publicae suprema lex*» v. *Diritto costituzionale generale*, Milano 1947 p. 92 (il corsivo non virgolettato è nostro).

¹⁶ *Discorsi* I, 11.

4. Quanto sopra ricordato è solo parte di ciò che di *costituzionalistico* si può ricavare dagli scritti di Machiavelli.

Le idee generali che li caratterizzano sono quelle del *realismo* (giuridico) il quale individua nella realtà – e nelle leggi, anche sociali – un dato non modificabile dell'uomo; e nell'esistenza della comunità e dell'istituzione lo scopo (finale), che *relativizza* norme, principi, valori, interessi *particolari*. Secondariamente della *coerenza* e *congruità* (anche interna) dell'istituzione: non si può costituire una forma politica durevole che non abbia coerenza e congruità sia nella forma che rispetto alla "materia" cioè alla situazione concreta, sociologica e geopolitica in primo luogo (senza qui considerare altro).

Il che è connesso al carattere "tecnico" del pensiero di Machiavelli. Carl Schmitt scrive al riguardo che il "nocciolo vero" del pensiero di Machiavelli è di essere "dominato da un interesse prevalentemente tecnico"; tale aspetto non è limitato ad attività e risultati più strettamente politici (guerre, alleanze, trattati), ma anche all'ordinamento del potere¹⁷. Questa "tecnicità" fa sì che passino in secondo piano sia "principi" che

¹⁷ "L'organizzazione politica del potere e la tecnica per conservarlo ed estenderlo differiscono a seconda delle forme statuali, rimangono però sempre qualcosa che può essere prodotto con tecniche pratiche, così come l'artista produce, secondo la concezione razionalistica, l'opera d'arte. Con il variare delle condizioni concrete – posizione geografica, carattere del popolo, concezioni religiose, struttura dei gruppi sociali dominanti, tradizioni – varia anche il metodo e si costruiscono strutture diverse" in "Die Diktatur" trad. it. di A. Caracciolo, Roma 2006, p. 29 (il corsivo è nostro).

valori e norme¹⁸. È la situazione concreta a determinare quale sia la forma di governo più adatta¹⁹ a una sintesi politica in un determinato momento storico. D'altra parte il criterio di validità di una forma politica è dato – come sopra scritto – della durata e dai risultati e non dalla corrispondenza a norme, valori e principi. Anche questa concezione condivisa nei secoli successivi da tanti²⁰.

¹⁸ “Il *Principe* dal canto suo non pretende fornire giustificazioni morali o giuridiche, ma semplicemente suggerire la tecnica razionale dell’assolutismo politico” *op. cit.*, p. 30.

¹⁹ “Supponiamo per esempio di avere degli uomini dotati della *virtù*, che è il principio indispensabile per la costruzione di un ordinamento sociale repubblicano: in questo caso la monarchia non sarebbe neppure tollerata. Il tipo di energia politica che si esterna nella virtù è incompatibile con forme di governo assolutistiche, ma ammette unicamente un regime repubblicano. Il materiale umano con il quale ha da fare i conti il procedimento tecnico dev’essere dunque diverso a seconda che ci si prefigga di stabilire un principato assoluto o una repubblica; diversamente non si conseguirebbe il risultato voluto” *op. cit.* p. 30.

²⁰ Tra cui citiamo Louis de Bonald il quale scrisse, in polemica con un libro di M.me de Staël che “La costituzione di un popolo è il modo della sua esistenza; e chiedersi se un popolo con quattordici secoli di storia, un popolo che esiste, ha una costituzione, è come interrogarsi, quando esiste, se ha il necessario per esistere; è come chiedere ad un arzilla ottuagenario se è costituito per vivere... La nazione era costituita, e così ben costituita, che essa non ha mai chiesto a nessuna nazione vicina la protezione della sua costituzione... proprio perché la Francia aveva una costituzione ed una costituzione solida, si è ingrandita un re dopo l’altro, anche quando questi erano dei deboli, sempre invidiata mai scalfita; spesso turbata mai piegata; uscendo vittoriosa dai rovesci più imprevedibili con i mezzi più insospettati, e non potendo perdersi che per una mancanza di fiducia nella propria fortuna” ed aggiunge “Una costituzione completa e ben congegnata non è quella che si arresta davanti ad ogni difficoltà, che le passioni umane e la varietà degli eventi possono far nascere, ma quella che prevede il mezzo di risolverli quando questi si presentano: come il fisico robusto non è quello che impedisce e previene le malattie, ma quello che da la forza di resistervi, e di

D'altra parte la razionalità del pensiero del Segretario fiorentino, e l'*illusorietà* di quello di taluni contemporanei è provato da una constatazione: che una costituzione "bellissima" colma di enunciazioni accattivanti di principi e valori condivisi ma inadatta all'azione e all'esistenza politica non serve neppure a conservare quei principi e quei valori che vi sono proclamati (e spesso *branditi* contro gli avversari politici). Più prima che poi guerre, rivoluzioni, o quelle forme di ostilità "parabelliche" (come gli attacchi della finanza internazionale) costringeranno a eliminarla o riformarla (o a *perdere* la sintesi politica). Ma se la costituzione è congrua, anche la protezione di quelli è (meglio) assicurata. Bonald sosteneva che la costituzione è il modo di esistenza di un popolo, a conservare il quale (e con esso i relativi rapporti, valori, leggi fondamentali) serve.

L'esistente prevale sul normativo (senza il primo viene meno il secondo: ma non è vero l'inverso): è questa la lezione che Machiavelli (e il realismo) ci da ancora oggi. A non capirlo o a volerlo non capire, anche nell'organizzare le istituzioni si trova "più presto la ruina che la perservazione sua".

Teodoro Klitsche de la Grange

ripararne prontamente i danni" v. Louis de Bonald *Observation sur l'ouvrage de M.me la Baronne de Stael*, trad. it. di Teodoro Klitsche de la Grange, *La Costituzione come esistenza*, Roma 1985, pp. 35-36.

